



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Testo coordinato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Art.1

Ai fini del presente regolamento si intende per orto urbano un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

Art.2

I lotti di terreno destinati ad orti urbani sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e vengono assegnati in gestione ai cittadini residenti nel comune di Beinasco a seguito di bando pubblico e conseguente graduatoria di validità quinquennale da stilarsi secondo i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento. L'ufficio preposto, prima dell'assegnazione di ogni orto, provvederà a fare un sopralluogo di verifica dello stato di fatto per verificare il buon stato dei luoghi. Stessa procedura verrà applicata nel momento in cui il bene rilasciato dall'assegnatario viene dismesso al comune.

Art.3

I lotti sono assegnati secondo i seguenti criteri con i seguenti punteggi:

- | | |
|---|---------|
| a) richiedente attualmente collocato a riposo (in pensione) | punti 5 |
| b) richiedente con età compresa da 40 a 70 anni, in mobilità o disoccupati o esodati | punti 3 |
| c) verranno riconosciuti 0,1 punti per ogni anno di residenza a Beinasco fino a un massimo di punti 5 | |

Si stabilisce che a parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente con reddito pro capite inferiore. A parità di punteggio e di reddito avrà la precedenza il richiedente più anziano di età. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di n. 1 lotto. L'assegnazione è approvata con deliberazione di Giunta Comunale.

Gli orti potranno essere assegnati anche a persone segnalate dai Servizi socio assistenziali del Cldis, dal SERT e dal C.S.M. fino alla concorrenza del 10% degli orti da assegnare.

Art.4

L'assegnatario dovrà sottoscrivere una convenzione con il comune di Beinasco. La durata del contratto sarà di 5 anni prorogabile per 5 anni, più ulteriori 5 anni e comunque fino a che permangono i requisiti di assegnazione.

Nel caso di rimpiazzo di un'area precedentemente assegnata ad altro soggetto, il contratto in capo al soggetto subentrante avrà nuovamente validità per 5 anni prorogabili per 5 anni, più ulteriori 5 anni.

La concessione ha durata quinquennale prorogabile, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza del periodo di assegnazione i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo quinquennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la

possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Beinasco decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Art.5

Ai fini della proroga i soggetti assegnatari dovranno produrre ogni 5 anni autocertificazione di stato di buona salute, dichiarando di essere in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell'orto.

Art.6

I lotti sono costituiti da appezzamenti unitari di circa mq. 80 ciascuno. Per ogni lotto è previsto un canone di locazione annuale pari a € 100,00 aggiornabile ogni due anni dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale. Il canone di locazione annuale, nel caso di differente dimensionamento dei lotti, è determinato per ogni singolo lotto in ragione di € 1,25/mq.

Tale cifra verrà versata alla Tesoreria comunale in un'unica soluzione, per il primo anno, prima della sottoscrizione del contratto di assegnazione. Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

Per gli anni a seguire tale importo dovrà essere versato entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno in corso.

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno all'assegnatario, con la descrizione delle tipologie di opere eseguite.

Art.7

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

Solo in caso di morte del concessionario è consentito il trasferimento della concessione al coniuge non separato o al convivente in possesso dei requisiti previsti dal bando, previa richiesta scritta presentata entro 60 giorni dalla data del decesso. Tale trasferimento durerà fino al termine del periodo di concessione.

Art.8

Nel caso di futura realizzazione di aree destinate a orti urbani in altre località del territorio comunale, gli assegnatari di aree realizzate in luoghi diversi, potranno di comune accordo, interscambiare eventualmente le aree loro assegnate per motivi di opportunità e convenienza dovuti ad esempio alla particolare vicinanza dell'area assegnata alla propria abitazione. In tal caso l'accordo dovrà essere redatto in forma scritta e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale. Tale accordo non modifica la durata del contratto originario che continuerà a decorrere dalla data della prima assegnazione. La conduzione della nuova area sarà subordinata a tutte le prescrizioni

derivanti dal regolamento approvato dal Comune relativo alla medesima.

Art.9

Agli assegnatari è fatto divieto assoluto di vendita dei prodotti, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Art.10

L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterarne in alcun modo il perimetro e la morfologia.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 11

Essendo l'appezzamento di terreno disponibile per le finalità cui è adibito, si fa divieto di costruire strutture abusive di capanni e similari. La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione e l'abbattimento della struttura abusiva con addebito dei relativi costi al trasgressore.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Art.12

All'interno dei lotti è ammessa la costruzione di serre a tunnel con copertura in nylon senza necessità di specifica autorizzazione, con una estensione non superiore a 25 mq. per ogni singolo lotto. La serra dovrà avere altezza massima di mt. 1,5 e la struttura sarà realizzata con centine metalliche infisse nel terreno. Le serre dovranno essere collocate ad una distanza dal confine di almeno mt. 1,00 in modo che l'ombra non ricada nell'orto del confinante. E' ammessa anche la posa di tunnel e reti antigrandine.

Art.13

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, frutti e fiori. Prestando particolare attenzione al consumo di acqua.

Non sono ammessi nell'orto alberi di alto fusto ad eccezione di quelli da frutta che non possono comunque superare l'altezza di mt. 2,50.

Art.14

E' vietato l'allevamento di animali di qualsiasi specie in ottemperanza alle norme del vigente regolamento di igiene comunale.

Art.15

E' vietato nell'orto e nelle parti comuni lavare autoveicoli o motoveicoli, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

L'assegnatario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della eventuale siepe perimetrale;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti;
- pagare il canone annuo stabilito dal comune entro e non oltre il giorno 31 gennaio di ogni anno solare;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- Pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- Restituire, al termine dell'assegnazione, il terreno in condizioni tali da poterlo immediatamente riassegnare. Qualora ciò non avvenga, verrà addebitato il costo sostenuto dall'amministrazione per il ripristino dei luoghi.

Art.16

Per provvedere all'irrigazione verrà realizzata una rete idrica di distribuzione. L'acqua sarà prelevata da un pozzo realizzato ad uso esclusivo degli orti. Gli oneri indotti dalla gestione del pozzo verranno ripartiti tra gli assegnatari in parti uguali.

Art.17

Gli assegnatari di orti siti nello stesso appezzamento di terreno, eleggeranno numero tre responsabili con il compito di gestire il coordinamento degli orti stessi, provvedere alla manutenzione degli spazi comuni e mantenere i rapporti con l'Ente comunale.

E' compito dei tre responsabili:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi.

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico dei tre rappresentanti.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico

del Comune ai rappresentanti. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti ai rappresentanti.

Art.18

L'assegnatario dell'orto dovrà esimersi da qualunque operazione che possa essere causa di molestia per i confinanti, in particolare dovranno essere evitati:

- l'uso di anticrittogamici o antiparassitari pericolosi per la pubblica salute, diserbanti od altri prodotti che possano causare danno;
- la produzione di rumori molesti.

L'assegnatario dovrà quindi rispettare i seguenti divieti:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente e nei pressi dell'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere inclusi i residui di potature;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- m) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.19

La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a sei mesi o la violazione

delle norme previste dagli articoli precedenti, sono cause di decadenza dall'assegnazione di cui trattasi.

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PRGC o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Art.20

Gli assegnatari hanno l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento e alle condizioni che potranno essere stabilite dalle autorità comunali.

Art.21

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le parti si riferiscono alle disposizioni del Codice Civile.

Art.22

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Art.23

L'amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.